

CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DIRETTO . ART. 1 C. 2 LETT. A) D.L. 76/2020 DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA PREDISPOSIZIONE DI ELABORATI DI PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER IL “RIPRISTINO DELLA NAVIGABILITA’ DEL FIUME PO – AMBITO PROGETTO VALENTINO”

C.I.G. 91723216BC – CUP C11B21007360001

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dal Direttore Area 3 ing. Roberto BERTASIO, nato a Torino, il 16 settembre 1956, domiciliato per la carica in Torino, p.zza San Giovanni 5 – 10122 Torino, e la società HYDRODATA S.p.A., con sede in via Pomba n. 23 – 10123 Torino, P.IVA 01735260018, in persona dell’Ing. Aldo Porcellana, in qualità di legale rappresentante della società, nato a Torino il 20 maggio 1960 – C.F. PRCLDA60E20L219E

in esecuzione della determinazione dirigenziale atto N. DD 2913 del 26/06/22, allegata in copia, che qui si intende integralmente richiamata ;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO

L'Amministrazione affida alla Società suindicata, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 e nel rispetto del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti Città di Torino n. 386, l'incarico professionale di Servizi di Architettura e Ingegneria per la predisposizione di elaborati di progetto definitivo ed esecutivo per il “Ripristino della Navigabilità del fiume Po – Ambito Progetto Valentino”

Con il presente contratto la Società dichiara sotto la propria responsabilità di non rientrare nelle condizioni ostative di cui all’articolo 102 - comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pena la revoca immediata del medesimo incarico ed eventuale risarcimento del danno prodottosi a carico dell'Amministrazione in caso di false dichiarazioni del medesimo.

Art. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

L'incarico dovrà essere svolto sulla scorta del Capitolato tecnico prestazionale allegato. La Società svolgerà l'incarico secondo le direttive del Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'Ing. Barbara Salza, dipendente dell'Amministrazione appaltante presso la Direzione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Ponti, Vie d'Acqua ed Infrastrutture, in qualità di Posizione Organizzativa con Delega di Servizio, dal quale riceverà le dovute istruzioni circa lo svolgimento dell'incarico sopra citato.

Art. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO

In ossequio al principio generale della personalità della prestazione professionale, la Società dovrà eseguire personalmente l'incarico affidatogli, avvalendosi, a proprie spese, delle necessarie collaborazioni per gli aspetti operativi.

La Società dovrà pertanto attenersi alla normativa vigente in materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; la redazione degli elaborati/documenti previsti dovrà essere conforme ai disposti della legge e dei suoi allegati, nonché rispettare quanto enunciato nel precedente art. 2 del presente contratto.

Art. 4 – GARANZIE

La garanzia definitiva è dovuta secondo le modalità indicate dall'art. 103 del Codice dei Contratti

Art. 5 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE

Il corrispettivo professionale per l'attività di in oggetto ammonta ad € **137.999,73** (I.V.A. ed oneri esclusi), al netto del ribasso offerto del 1,125% sull'importo a base di gara di Euro 139.569,89.

La Società accetta pertanto l'importo complessivo calcolato come da offerta allagata, quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali variazioni dell'importo complessivo dei lavori o esigenze motivatamente ritenute adeguate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Il predetto importo sarà corrisposto secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico prestazionale.

L'anticipazione è dovuta ai sensi dell'art. 35 - comma 18 Codice, previa presentazione di idonea polizza fidejussoria da presentarsi conformemente all'allegato A del DM 31/2018.

Il servizio in oggetto è finanziato a valere sul Piano Nazionale Complementare (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR; la liquidazione delle competenze al soggetto affidatario è subordinata all'introito del contributo assegnato.

A seguito di richiesta di emissione da parte dell'Amministrazione, la Società sarà tenuta, per il corrispettivo dovuto, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, mentre non saranno in ogni caso dovuti alla Società eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.

In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando la Società non si sarà posta in regola con gli obblighi contestati.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i. comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge sopracitata, nonché la risoluzione del contratto.

La Società si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino – della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 6 - ONERI ACCESSORI

Saranno rimborsati alla Società i contributi, le imposte e tasse a carico dell'Amministrazione, quali contributi previdenziali ed I.V.A. se dovuti ex lege.

Art. 7 - SPESE A CARICO DEL PROFESSIONISTA

Saranno a carico della Società le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa disposizione. Le spese di bollo dei verbali si intendono incluse forfetariamente nel rimborso spese inserito nel preventivo di onorario a corpo allegato.

Art. 8 – PROPRIETA’

Gli elaborati prodotti nell’ambito del presente incarico professionale resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà a suo insindacabile giudizio utilizzarli secondo decisioni proprie, come anche introdurvi, con la collaborazione della Società incaricata, tutte quelle varianti e aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, sempre che non venga modificato sostanzialmente il documento sia nella sua struttura generale, che nei criteri informativi essenziali.

Tenuto conto delle responsabilità che potrebbero derivare dall'introduzione di varianti sostanziali, esse dovranno essere condivise dalla Società.

Art. 9 - NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .

Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

L’Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l’esecuzione degli obblighi derivanti dall’incarico conferito alla Società, ai sensi dell’articolo 24 - comma 1, lettera b del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto indicato

dall'articolo 53 - comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con l'onere di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Art. 10 – RECESSO E REVOCA

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, alla Società sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita.

Il recesso della Società potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.

L'Amministrazione procederà alla revoca del presente incarico al verificarsi dei presupposti ostativi di cui all'art. 1 del presente contratto.

Nel caso di ritardi attribuibili alla Società per le verifiche tecniche oggetto di incarico, e decorso inutilmente l'intervallo di tempo assegnati, l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente incarico, ferma restando la responsabilità della Società per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

Art. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di inadempimento della prestazione con le modalità ivi stabilite, l'Amministrazione provvederà, ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile, alla risoluzione del contratto con addebito del danno, previa formale diffida ad adempiere ex articolo 1454 del Codice Civile.

Nel caso invece del raggiungimento del 10% della penale di cui al precedente art. 2 o del mancato rispetto di quanto espressamente previsto al precedente art. 3, la risoluzione opererà di diritto ex art. 1456 del Codice Civile.

Inoltre, la risoluzione opererà di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., e dell'articolo 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2013 (n. mecc. 2013-07213/004).

L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso la Società inadempiente, la quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

Art. 12 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile Unico del Procedimento nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 13 - ESECUTIVITÀ

La Società ed la P.O. con Delega competente si impegnano alla sottoscrizione del presente contratto a far data dall'esecutività del provvedimento amministrativo di affidamento del predetto incarico che qui si intende integralmente richiamato, nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 32 - commi 9 e 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 14 - REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali si da atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'IVA per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.

Hydrodata S.p.A.

il Direttore Area 3
Roberto BERTASIO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, la Società dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti della presente convenzione: Art. 2 (direttive e prescrizioni), Art. 3 (norme particolari per l'incarico), Art. 5 (corrispettivo professionale e liquidazione), Art. 7 (spese a carico del professionista), Art. 10 (recesso e revoca), Art. 11 (risoluzione del contratto), Art. 12 (controversie e foro competente).

Hydrodata S.p.A.

Ing. Aldo PORCELLANA

Partenza: AOO 054, N. Prot. 00012668 del 19/07/2022

1.v, 60.v, SCSP-054/054.std, 054.arm, 8.vstd, AOO054-42.nd